

# I Fascicoli

di UPEL Varese

N. 6

2020

*Le ultime novità  
per i tributi comunali  
e le riduzioni COVID-19*



# Le ultime novità per i tributi comunali e le riduzioni COVID-19

*Trascrizione del webinar tenuto dal Dott. Pasquale Mirto il 21 maggio 2020.*

*Eventuali punti incomprensibili in fase di registrazione sono riportati per mantenere una fedele restituzione dell'intervento.*

*I Fascicoli*

*di UPEL Varese*



UPEL – Unione Provinciale Enti Locali Varese

Via Como 40 Varese

[www.upel.va.it](http://www.upel.va.it)

## Le ultime novità per i tributi comunali e le riduzioni COVID-19



*Dott. Pasquale Mirto*

Dirigente del Settore Entrate Unione Comuni Modenesi Area Nord, autore di pubblicazioni in materia di tributi e fiscalità locale.

Buongiorno a tutti, iniziamo questo webinar.

Sono Pasquale Mirto, sono il dirigente del settore entrate dell'Unione dei comuni del modenese, quindi sono un vostro collega.

Il tema di oggi è un po' complicato, perché c'è stato un susseguirsi di norme che ci impongono di fare delle riflessioni, soprattutto ci impongono di adeguare i nostri atti. Il 2020 è iniziato con numerose novità normative: la nuova IMU, l'accertamento esecutivo, la rateizzazione. Abbiamo quindi già la necessità di adeguare i nostri regolamenti al mutato quadro normativo, in più si è aggiunta la pandemia e questo complica ulteriormente le nostre attività e ci impone anche di adottare ulteriori atti.

Questo è il programma della giornata, le cose che dobbiamo fare che derivano dalla legge di bilancio 2020, ma in parte anche dal Decreto legge 34 e dal Decreto legge 124 del 2009. Cercheremo un attimo di capire cosa possiamo fare sulla base della potestà regolamentare che viene riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 della 446/97. Sulla base di queste coordinate normative proveremo a capire soprattutto quali riduzioni oggi sono deliberabili dal comune. Questo è un po' il tema del momento, perché le pressioni che ricevono i sindaci sono quotidiane, nessuno vuole pagare, tutti vogliono delle riduzioni, però bisogna fare poi i conti con la sostenibilità finanziaria delle riduzioni e delle agevolazioni che il comune può concedere.

Abbiamo l'altro problema del momento, di questi giorni, che bisogna risolvere velocemente perché si sta avvicinando la scadenza della rata IMU, dell'acconto del 16 giugno e bisogna decidere cosa fare con l'acconto. Dal momento che non ci facciamo mancare niente, abbiamo il problema di (inc.), forse la novità più spinosa per i comuni.

Abbiamo fatto fatica - chi è riuscito, perché non tutti sono riusciti - a confezionare un PEF l'MTR di cui alla delibera 443; poi è intervenuta, come un fulmine a ciel sereno, la delibera 158 che ci impone di deliberare delle riduzioni. In ultimo bisogna capire i dipendenti e l'ufficio tributi cosa fanno; anche qui la soluzione non è proprio immediata. Da quando possiamo notificare gli atti di accertamento? Cosa possiamo fare da qui a fine anno? Sono problematiche che non riguardano solo l'ufficio tributi, perché ovviamente incidono sul bilancio e quindi è un tema che bisogna affrontare subito, anche in vista della verifica dei riequilibri di bilancio del 31 luglio.

Andiamo avanti, intanto con la Legge di bilancio 2020 e con il PR 34/2019 ci sono state numerose novità che necessitano di essere recepite nei regolamenti comunali. Il regolamento IMU: vi dirò dopo, perché secondo me occorre approvarlo ex novo; il regolamento TARI necessita di modifiche sia derivanti dal DIRE 34 del 2012 che ci impone di inviare gli avvisi bonari con le tariffe 2019, o gli avvisi che scadono dopo il primo dicembre possono recepire le tariffe deliberate nell'anno.

Poi occorrerà aggiornare il regolamento valutario per tutta la parte relativa agli accertamenti, per tener conto del nuovo accertamento esecutivo di cui al comma 792 e poi il problema delle rateizzazioni. Bisogna aggiornarsi - l'avete in allegato al regolamento - le categorie di contribuenti, come sapete c'è stata una migrazione degli studi professionali in una categoria che paga la metà di quella iniziale.

C'è da adottare il regolamento sulla riscossione coattiva forzata, che sarebbe a mio avviso il luogo ideale, poi molti comuni hanno un regolamento e disciplinano le forme di rateizzazione degli accertamenti nel regolamento generale delle entrate; comunque sia in un posto e nell'altro bisogna fare i dovuti aggiustamenti.

Alla fine anche tutti gli altri regolamenti tributari dovranno essere in qualche modo modificati, anche il Regolamento Tosap dell'imposta di pubblicità, quantomeno per la parte relativa agli accertamenti e alla riscossione coattiva delle forme di rateizzazione.

Iniziamo subito con l'IMU: avete letto la Circolare 1 del 18 marzo 2020, dove il MEF è uscito fuori con questa tesi (un po' fantasiosa a mio avviso), dove si sostiene che è la nuova IMU in realtà non è una nuova IMU e costituisce una mera evoluzione normativa. Sulla base di questo assunto il MEF arriva anche a sostenere che le regole delle detrazioni indigenti nel 2019 possono trovare applicazione nel 2020, se il comune non ne deve (inc.) delle altre. Questo in virtù del principio della regola ordinaria, stabilita nella 296 del 2006, per cui se il comune non approva le tariffe si intendono tacitamente prorogate le tariffe dell'anno precedente.

Insomma, io ho qualche seria perplessità sulla bontà della tesi ministeriale, perché, al là di quello che dice il MEF, le norme dicono tutt'altro: la stessa Legge 160 descrive ex novo le norme, non aggiorna le norme nuove facendo degli innesti normativi qui e là. Viene completamente tutto riscritto e, per questo motivo, vengono abrogati espressamente l'articolo 13 e le disposizioni del 147 del 2013, che riguardano l'IMU. Le delibere che noi abbiamo approvato, sia le delibere relative alle aliquote che quelle relative ai regolamenti, in realtà nel 2019 fanno riferimento a un quadro normativo non più esistente, che è stato espressamente abrogato.

Le indicazioni che venivano dalla Legge 160 sono plurime: a parte l'abrogazione espressa delle norme prese a base, a fondamento delle delibere approvate negli anni scorsi - perché purtroppo il nostro sistema dei tributi comunali è retto non da un corpo unico di norme ma da svariate norme, quindi c'è sempre il problema di capire quale di queste norme sparse di qua e là continua a essere applicabile oppure no - il comma 780 ci dice che delle varie disposizioni IMU sparse nel nostro ordinamento sono applicabili alla nuova IMU in quanto compatibili.

La nuova IMU poi accorpa l'IMU e la TASI e già solo per questo si fa fatica a dire che è un'evoluzione della nuova IMU. Nella TASI c'erano dei soggetti passivi che nell'IMU non ci sono, ci sono i debitori. Inoltre ancora una volta nel comma 782 viene precisato che nella nuova disciplina sulle imposte e sulle piattaforme, che rinvia per le attività di accertamento ed altre

questioni procedurali all'IMU disciplinata dall'articolo 13, ora il rinvio deve intendersi operato alle disposizioni della presente legge sulla riforma dell'IMU.

Se veramente – come dice il MEF - la nuova IMU è una evoluzione della precedente, il comma 782 sarebbe stato inutilmente scritto. A troncane ogni discussione secondo me poi interviene il comma 783 che dice: *“Restano altresì fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI”*.

Dal punto di vista normativo non ci sono dubbi che si tratta di un corpo di una nuova IMU, anche se in buona parte ricalca la vecchia disciplina IMU e soprattutto, per nostra fortuna, recupera molte delle disposizioni che erano presenti nell'ICI ma non nella vecchia IMU.

Dobbiamo stare attenti, perché qui non bisogna ricondurre questa discussione a una mera disquisizione teorica interpretativa tra il MEF che dice una cosa e qualcun altro che dice un'altra cosa. Noi, come funzionari pubblici, dobbiamo sempre assumere l'atteggiamento più prudente possibile, sia per tutelare l'amministrazione comunale, sia per tutelare noi stessi.

È evidente che sulla base delle norme c'è una nuova disciplina ed è evidente che non possono trovare immediata applicazione le delibere approvate fino all'anno 2019. Il rischio che si corre in questo caso è questo: un contribuente del 2020 invece di pagare sulle aliquote del 19 tacitamente confermate per l'anno 2020, paghi sulla aliquote base del 2020, se il comune non delibera ex novo.

Il rischio è di affrontare un contenzioso, con il conseguente rischio che francamente io non mi sento di correre, infatti io già provato le aliquote e il nuovo regolamento. Questo vi consiglio di fare, perché non trovo opportuno correre dei rischi arroccandosi su disquisizioni teoriche, perché alla fine chi rischia siamo noi e non il Ministero.

Il fatto che ci sia una nuova disposizione a mio avviso è ancora più evidente laddove parliamo del funzionario IMU: anche il funzionario IMU va rinominato e il funzionario IMU 2020 è un funzionario molto diverso dal funzionario IMU 2019. La differenza principale è che il funzionario IMU 2020 ha, per espressa previsione normativa, la rappresentanza in giudizio. Con la soppressa IMU in realtà si dubitava che il funzionario IMU avesse la rappresentanza in giudizio, perché da una parte è vero il comma 692 prevedeva la nomina del funzionario IUC

con funzione anche di rappresentanza in giudizio. Sappiamo che la IUC (questa invenzione del legislatore) raccoglieva sotto il suo cappello la TARI, l'IMU e la TASI.

Nessun problema per la TARI e per la TASI, dove il funzionario pacificamente aveva la rappresentanza in giudizio dell'ente; qualche problema invece per l'IMU. Questo perché c'è il comma 783 che prevede espressamente che l'istituzione della IUC lasci salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

Allora se io non guardo la 147, ma guardo le norme che disciplinano l'IMU, cioè la 201 e il Decreto legislativo 23/2011, vedo che in realtà il funzionario IMU è disciplinato mediante un rinvio alla normativa ICI. Nella normativa ICI è pacifico che il funzionario IMU non avesse la rappresentanza in giudizio.

Peraltro una nuova disposizione che attribuisce espressamente al funzionario IMU la rappresentanza in giudizio va collegata con la norma sul processo tributario traffico, l'articolo 11, comma, 3 della 546/92, cioè le norme sul processo tributario che prevedono espressamente che: *"L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa"*.

Ora, quando una lettura combinata tanto della (inc.) 160 tanto del 546 è evidente che il funzionario IMU ha la rappresentanza in giudizio e deve essere un dirigente o una posizione organizzativa. È vero che in Cassazione voi troverete numerosissime sentenze di Corte di cassazione che hanno deciso sul funzionario, ICI però! Hanno deciso funzionario sulla qualifica del funzionario ICI ritenendo che questo possa anche non essere un dirigente o un funzionario, ma questo in ragione di una ricostruzione normativa che valorizza il fatto che il TUEL del 2000 è successivo al 504 del 1992. Dice la Corte di cassazione: *"Il TUEL non ha modificato espressamente la norma del 504 che nulla specificava in merito alla qualifica del funzionario"*.

È evidente che queste sentenze della Corte di cassazione – numerose! - che peraltro non dividevo neanche prima, oggi non possono essere più richiamate, perché sono tutte impiegate su una ricostruzione che non è più attuale, in quanto oggi la normativa sul funzionario IMU è posteriore all'approvazione del TUEL.

È pacifico, al di fuori dell'ambito tributario, che solo un dirigente o una posizione organizzativa possa impegnare l'amministrazione all'esterno; ora è evidente che il funzionario IMU ha dei poteri incredibili, perché non ha solo il potere di rappresentare l'ente in giudizio direttamente, senza la necessità di avvalersi del patrocinio e di un avvocato, ma emette atti a rilevanza esterni anche pesanti: atti di accertamento, provvedimenti di rimborso. Io vi invito a fare delle riflessioni su questo.

Per quanto riguarda i regolamenti, la prima cosa che ci dobbiamo ricordare è quello che possiamo fare: sappiamo che la norma di riferimento è una norma vecchia, la 446 del '97 che ci dice che possiamo fare tutto quello che vogliamo eccetto tre cose: non possiamo regolamentare in materia di fattispecie imponibili, di soggetti passivi e di aliquote massime dei singoli tributi.

Per il resto la norma è estremamente importante, perché prevede espressamente che, per quanto non regolamentato, sia applichino le disposizioni di legge vigenti. Il regolamento perciò prevale su una legge se disciplina diversamente in ambiti riservati alla potestà regolamentare. È una potestà regolamentare molto rafforzata, tant'è che - come avrete notato - molte volte il legislatore quando interviene su ambiti che sono riservati alla competenza regolamentare del comune, come le modalità di versamento di un tributo (questo è un ambito che rientra nella potestà regolamentare del comune), si preoccupa sempre di dire: *"in deroga all'articolo 52"*, non a caso ovviamente.

Fatte queste premesse, bisogna riapprovare il regolamento IMU e da questo punto di vista vi rinvio al prototipo di regolamento predisposto da IFEL e scaricabile sul sito della Fondazione. È un regolamento asciutto, perché tale deve essere il regolamento tributario; è inutile, in un regolamento tributario, disciplinare il soggetto passivo, gli oggetti imponibili. Questo perché in primo luogo sono elementi disciplinati direttamente alla legge e non c'è bisogno di copiarli; poi perché - a ben vedere - sarebbe illegittimo un regolamento che disciplinasse il soggetto passivo o l'oggetto imponibile. Questo perché abbiamo visto che l'articolo 52 esclude dalla potestà regolamentare tutto quello che attiene al soggetto passivo, all'oggetto imponibile e all'aliquota massima.

Certo, molte volte i comuni riscrivono la norma per dare un quadro completo ma, come detto, non è opportuno perché non rientra nella potestà regolamentare del comune e soprattutto si rischia di fare un servizio peggiorativo. Infatti – purtroppo – la nostra materia è oggetto di continue variazioni, ogni anno c'è qualcosa che ci cambia il quadro normativo e questo ci costringe ad aggiornare continuamente i nostri regolamenti. Vale la pena allora fare un regolamento che serva a coprire gli spazi di discrezionalità che il legislatore ha lasciato ai comuni.

Cosa dobbiamo regolamentare? Buona parte del vecchio regolamento IMU potrà essere ricopiato, ma ci sono delle differenze abbastanza significative perché - come dicevo prima – nella nuova IMU non erano ripescate diverse facoltà regolamentabili che erano previste nell'articolo 59 della 446/97.

Vedremo che alcune di queste facoltà non sono altro che un copia incolla dell'articolo 59 della 446. Intanto dobbiamo regolamentare le cose classiche da 296: la misura degli interessi. Attenzione che sono gli interessi da atto di accertamento, la cui variabilità è nei limiti di 6 punti percentuali rispetto al tasso d'interesse legale. Gli interessi dei dati di accertamento sono diversi dagli interessi di mora, citando la 160 del 2019, sono quelli che applichiamo una volta che l'accertamento è diventata esecutivo e non è stato pagato. In quel caso la variabilità è di 2 punti percentuali rispetto al tasso degli interessi erogati.

Nel regolamento dobbiamo disciplinare le compensazioni che potranno essere verticali, ossia all'interno solo della nuova IMU: devo avere un rimborso IMU e uso questo credito per non pagare la successiva rata di acconto o di saldo, oppure possono essere trasversali tra tutti per i tributi comunali.

Poi l'importo minimo di versamento: se io non disciplino nulla come importo minimo di versamento vi ricordo che di default si applica l'importo di 12 euro. Il regolamento potrà anche disciplinare sotto l'aspetto sanzionatorio in base al comma 775; vedremo che ci tornerà utile questo comma adesso in tema di acconto IMU 2020.

*“Resta salva - dice il comma - la facoltà del comune di deliberare con regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale”.* È la conferma di una previsione che abbiamo già a regime, che è l'articolo 50 comma 1 della

489/97, che è la stessa norma che ci permette oggi di reintrodurre nella nuova IMU l'accertamento con adesione. Vi ricordo che per l'IMU l'accertamento con adesione era previsto dall'articolo 9 del Decreto legislativo 23/2011 che, rispetto all'articolo 50, aveva una particolarità: dava la possibilità al comune di non applicare gli interessi in caso di rateizzazione. Una disciplina un po' sono derogatoria rispetto a quella generale, che però è venuta meno.

Il regolamento potrà disciplinare le rateizzazioni. gli interessi di mora, l'accertamento esecutivo, ma io francamente sono dell'avviso che in questo caso è meglio che il regolamento IMU - come tutti gli altri regolamenti – rinvii a un regolamento generale sulle entrate, o ancora a un regolamento sulla riscossione forzata, in modo da avere un unico luogo dove si citino gli accertamenti, le rateizzazioni per tutti i tributi comunali. Anche qui vi ricordo che IFEL ha pubblicato uno schema tipo di regolamento sulla riscossione coattiva.

Il comune - a parte queste misure di sistema classiche – ha delle nuove facoltà non presenti nella vecchia IMU e sono elencate nel comma 776 della Legge 160:

- stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- stabilire i differimenti dei termini per i versamenti (adesso ne parliamo meglio);
- prevedere il diritto di rimborso per le aree non edificabili; questa è una previsione, qui la lettera C è un copia e incolla dell'identica previsione contenuta nell'articolo 59.

Quest'ultima secondo me è una misura di civiltà giuridica, perché non rimborsare l'IMU pagata a soggetti che hanno pagato per area fabbricabile e poi si sono trovati ad avere un terreno agricolo per scelta dell'amministrazione, insomma, a me sembra veramente incivile dal punto di vista giuridico. Ovviamente qui il comune potrà limitare l'applicazione di questa norma prevedendo il rimborso solo per alcune annualità e non per 5. Questa norma deve essere recepita in un regolamento comunale, la stessa cosa era prevista in ICI e voi troverete sentenze di Corte di cassazione che hanno legittimato il diniego al rimborso per area divenuta inedificabile nel caso in cui il comune non avesse disciplinato con un proprio regolamento l'ipotesi.

*“Determinare periodicamente per zone omogenee valori venali in comune commercio”*, anche questa è copia e incolla dell'articolo 59 e questo ci viene molto utile perché su questa fattispecie la Corte di cassazione si è pronunciata numerosissime volte: sul valore da attribuire alle delibere, sulla possibilità del comune di accertare anche a valori diversi da quelli deliberati nel caso in cui atti di compravendita e perizie evidenzino valori diversi da quelli deliberati dal comune.

Ci sono, su questo argomento, centinaia di sentenze di Corte di cassazione che, benché dettate in tema di ICI in realtà sono perfettamente applicabili anche all'IMU, perché la norma – ribadisco - è identica a quella dell'ICI.

Infine la lettera E disciplina un'esenzione ex novo non presente nell'ICI e non presente nella vecchia IMU: *“stabilire le esenzioni dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o all'ente territoriale, o a altro ente non commerciale esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari”*. È una norma estremamente pericolosa, perché ha una portata davvero molto ampia e quindi (a mio avviso) è opportuno che il comune con proprio regolamento - se vuole recepire questa possibilità - ne limiti la portata.

Dico questo perché la norma fa riferimento a qualsiasi tipo di ente non commerciale e soprattutto a qualsiasi tipo di attività; un privato che dà in comodato a un'associazione di cui io stesso faccio parte ed è associazione degli amici del sabato sera o degli amici della briscola, ragazzi la norma è rispettata! Dare in comodato gratuito a un ente non commerciale - gli amici del sabato sera - che utilizza il mobile per fare i festini del sabato sera, che rientra nello scopo istituzionale di quell'associazione.

Insomma: l'applicazione potrebbe essere davvero di ampia portata. Faccio l'esempio della Asd, dell'associazione sportiva dilettantistica, che spesso volte sono associazioni che gestiscono le palestre a pagamento e in quel caso si avrebbe un'esenzione. Correttamente, a mio avviso, IFEL nello schema tipo di regolamento ha limitato la portata di questa esenzione ai casi di immobili utilizzati per una delle attività già ritenute meritevoli di tutela da parte del legislatore, il riferimento è alle attività elencate nell'articolo 7, comma 1, lettera I, della 504/92 che è stata nuovamente richiamata anche nella nuova IMU.

Aliquote IMU. Qui abbiamo un primo problema di tecnica normativa. Intanto avete visto che col DL 34 è stato ordinato il regime del locatore che avevamo: nella legge di bilancio noi avevamo una norma che ci consentiva, in deroga ai principi generali l'approvazione del regolamento IMU e delle aliquote IMU entro il 30 giugno.

Quella norma derogatrice del criterio generale sarà abrogata e quindi oggi si applica il criterio generale che vede l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti entro il termine ultimo stabilito dalla norma statale per l'approvazione del bilancio di previsione e quindi entro il 31 luglio. In teoria non ci sarebbe fretta per approvare la delibera, in quanto poi peraltro l'acconto IMU è pari alla metà di quanto versato nel 2019.

Qui la norma è sbagliata, diciamo che a regime l'acconto (come anche l'anno scorso) si determina guardando le aliquote vigenti nell'anno precedente. Nella nuova IMU hanno fatto un errore gravissimo a mio avviso, perché hanno previsto non di pagare lì l'acconto IMU sulla base delle aliquote deliberate l'anno scorso da applicare alla situazione patrimoniale che ho nel primo semestre. No! L'acconto IMU è pari alla metà di quanto versato nel 2019.

Scusami: se io ho venduto gli immobili? Ma soprattutto se io ho acquistato a gennaio 2020 e nel 2019 non avevo nulla, io non devo pagare l'acconto. Questo errore sta producendo già i suoi effetti devastanti con la norma che vedremo dopo sull'IMU turistica. Voi sapete che l'IMU turistica ha avuto un'agevolazione che consiste nell'esonero dal pagamento della prima rata; ma la prima rata è la metà di quello che ho versato l'anno scorso, quindi un soggetto che ha acquistato l'albergo a gennaio, paradossalmente non gode di nessuna esenzione perché non deve pagare la prima rata. In più sarà anche bastonato, perché col saldo dovrà versare anche quanto dovuto per la prima rata dalla quale non è stato esonerato.

Insomma, un pasticcio evidente. È ovvio che l'indicazione che noi diamo ai nostri comuni e ai nostri contribuenti è questa: voi, al di là della norma, pagate sulla base di quello che avete posseduto nel primo semestre 2020, utilizzando le aliquote 2019.

Anche la modalità di calcolo dell'acconto e del saldo ricordo essere variata rispetto all'anno scorso: fino all'anno scorso l'acconto era la metà dell'imposta dovuta per l'anno, con problemi calcolo nel caso in cui il contribuente avesse venduto o acquistato in corso d'anno.

Oggi la situazione è più chiara, l'acconto è quanto mi devi sulla base di quello che possiedi in ogni semestre.

Adesso veniamo a uno dei temi caldi: differimento dell'IMU. Il Decreto legge 34 non ha disciplinato nulla e quindi la questione va rimessa alla decisione di ogni singolo comune, con l'inevitabile gioia dei CAF e dei commercialisti che probabilmente si troveranno scadenze una diversa dall'altra. Qui il primo problema da affrontare è l'IMU statale. Abbiamo visto prima che il comma 767 dà la possibilità di regolamentare differimenti dei termini di versamento per situazioni particolari.

La situazione particolare purtroppo c'è tutta, perché la pandemia francamente è una situazione eccezionale. Cosa ne pensa il MEF? Quello che pensa il MEF è ben noto a tutti, perché è stato posto un quesito all'interno dell'iniziativa di Telefisco 2020 il Sole 24 ore chiedendo se il comune poteva differire anche l'IMU statale. Il MEF ha detto: no non si può differire e il comune può operare solo sulla parte di propria competenza.

In realtà io non condivido assolutamente la risposta del MEF, perché non esistono a ben vedere un'IMU statale e un'IMU comunale, l'IMU è unica, si versa tutta il 16 gennaio. Questo lo capiamo dal fatto che lo stesso comma 744 prevede una riserva a favore dello Stato del gettito IMU, quindi l'IMU è unica. Poi una parte di questo gettito è riservata allo Stato e la parte riservata allo Stato si determina mediante l'applicazione del 7,6 per mille sui fabbricati di categoria D.

Ecco quella sì che non è toccabile, ma è una norma che mi impedisce di intervenire sulla quota riservata allo Stato, mi impedisce quindi di intervenire sulla aliquota 7,6 76 che io non posso assolutamente ridurre.

IFEL, nello schema di regolamento tipo che ha predisposto, ha individuato una sorta di soluzione intermedia, stabilendo sì il differimento dell'IMU statale, ma con comunicazione da inviare al Ministero. Ora anche qua è meglio uscire da questa discussione "Stato sì – Stato no". La soluzione che io penso di adottare - anzi che adotterò perché ho già scritto la delibera che andrà in consiglio il 29 maggio - è quella di mantenere ferma la scadenza del 16 giugno, ma di prevedere che i versamenti effettuati nel nostro caso il 30 settembre (ogni il comune può mettere la data che vuole) non saranno soggetti a sanzioni e a interessi.

Questo mi permette di uscire dal problema dell'IMU statale: io mantengo ferma la scadenza del 16 giugno e permetto ai contribuenti che sono in difficoltà di pagarmi successivamente. La legittimità di questa previsione è secondo me confermata dal comma 775, che prevede espressamente che il comune possa determinare e regolamentare circostanze attenuanti o esimenti.

Io non farei una modifica regolamentare, il regolamento IMU rimane intonso, questa è una misura eccezionale, quindi farei una delibera di Consiglio che ha valenza regolamentare. Questo perché – adesso io non so come operate voi - a mio avviso i regolamenti sono soggetti al parere del Revisore dei conti, ai sensi del 139 (?) del TUEL e le delibere e le aliquote invece no. In questo caso è una delibera consiliare che però ha valenza regolamentare, lo dice lo stesso comma 775, quindi va sottoposta al vaglio dei Revisori dei conti.

Il dispositivo della mia delibera è praticamente questo: *“Il comune delibererà di non differire la scadenza dell’acconto IMU 2020 che rimane fermo al 16 giugno 2020. Il Consiglio dispone la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di versamenti dell’acconto IMU 2020 effettuato entro il 30 settembre, ma limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche da attestarsi entro il 31 ottobre, a pena di decadenza, su un modello predisposto dal comune”*.

Può sembrare troppo, però qui dobbiamo fare i conti anche con problemi di liquidità e un poco anche con la Corte dei conti: tutte le agevolazioni e le riduzioni che si danno devono essere ragionevoli e non discriminatorie. Che senso ha differire il pagamento a soggetti che non hanno subito alcun danno? Nessuno. Diamo la possibilità, la previsione di differire solo per chi ha effettivamente registrato difficoltà economiche ha una sua ragione di essere. Può sembrare eccessivo il riconoscimento di questa possibilità solo dietro successiva presentazione di una comunicazione in decadenza serve a evitare l'uso non controllabile.

Un altro problema di carattere generale, il comune che stabilisce la riduzione delle agevolazioni deve rispettare tre principi cardine: la non discriminazione, ossia sfavorire uno a favore dell'altro; la ragionevolezza, ovvero posso inventarmi delle riduzioni che non hanno senso; la controllabilità.

Al di là del fatto che con controlli o meno se ci sono state delle difficoltà economiche, il fatto già che il contribuente mi attesti di sua sponte di aver avuto delle difficoltà economiche e me lo faccia su un modello predisposto da me, mi permette in qualche modo di controllare.

Si tratta di delibera di natura regolamentare, quindi in base all'articolo 53 del 2000, dunque della 388/2000, entra in vigore al 1 gennaio 2020. Non voglio storie, siccome per me ha natura regolamentare io la invio anche al MEF, dando così atto che ai sensi del 767 questa delibera verrà inviata al Dipartimento delle finanze.

Ovviamente la (inc.) al 29 giugno e la invierò al Ministero delle finanze intorno al 30 settembre visto che ho tempo fino al 14 ottobre, in modo che se il Ministero ha dei rilievi da fare: mi dispiace, il termine è già scaduto.

Vediamo a una novità prevista dal DL 34, scritta veramente male: *“In considerazione degli effetti bla bla bla, per l'anno 2020 non è dovuta la prima rata dell'IMU”*. È una norma scritta malissimo, perché *“non è dovuta la prima rata”* vuol dire - ricordandoci quello che abbiamo detto prima, ovvero che la prima rata del 2020 è pari alla metà del versamento 2019 - che chi ha acquistato ed è diventato soggetto passivo nel corso del primo semestre non deve pagare la prima rata e quindi non accede alle esenzioni. Chi ha acquistato alla fine del mese e dunque ha goduto, ha pagato un importo inferiore rispetto a chi ha posseduto per l'intero anno, ha diritto a un'esenzione più bassa rispetto a chi, appunto, ha proseguito per l'intero anno.

Qui la norma doveva essere scritta in altro modo. Doveva essere previsto che non è dovuta l'IMU per il primo semestre 2020, molto banalmente. Diciamo che questa poca attenzione sulle norme che riguardano i tributi comunali ha determinato il groviglio dove spesso si inciampa, ma – ahimè - inciampa anche lo stesso legislatore.

L'esenzione rispetto alla prima versione: come avete visto c'è voluta una settimana per vedere alla luce il DL 34 e durante questa settimana siamo stati deliziati da diverse versioni, una diversa dall'altra.

Anche per l'IMU turistica all'inizio si esentava solo i fabbricati di categoria D2 e gli alberghi e poi qualcuno deve aver spiegato a chi scriveva le norme che in realtà l'IMU non si regge solo sugli alberghi ma anche sugli agriturismi, sui villaggi turistici, sugli ostelli della

gioventù, sui rifugi di montagna, sulle colonie, sugli affittacamere, sui brevi soggiorni, su case e appartamenti per vacanze, sui B&B, sui residence.

È una esenzione veramente molto ampia, perché avere incluso anche affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, B&B significa una difficile gestione per questi tre soggetti. Mentre un albergo, un rifugio di montagna, un agriturismo che dovrebbe essere accatastato in D10, un villaggio turistico, un residence sono facili da individuare, meno facile è individuare l'affittacamere per brevi soggiorno, oppure le case e gli appartamenti per vacanze.

La norma pone un vincolo: l'esenzione opera solo se il soggetto passivo è quello che esercita l'attività. È un po' il posseduto e condotto che abbiamo per i terreni agricoli, qui probabilmente rimarranno tanti soggetti, perché gli alberghi più grossi, le strutture più grandi non sono mai proprietarie. Di solito il proprietario è un'altra società che poi dà in comodato o in affitto alla società che gestisce. Si tende a tenere separato il patrimonio perché se fallisce l'albergo (o comunque l'attività), l'immobile rimane comunque tutelato.

Qui è richiesta la coincidenza tra il soggetto proprietario e il soggetto che esercita l'attività, quindi la persona fisica che possiede l'albergo, o affitta gli alloggi destinati a soggiorni turistici che dà in comodato alla società di cui lui stesso è socio, non accederà a nulla. Qui a mio avviso è inevitabile che venga presentata una dichiarazione IMU, anche per i D2 che catastalmente sono alberghi, io come faccio a sapere che il possessore è anche il gestore?

Figuriamoci poi per le altre casistiche, che sono ancora più difficili e io qui vedrei bene una dichiarazione da parte del contribuente. Come già detto la norma è scritta male, perché che ha acquistato nel 2020 è rimasto senza esenzioni.

Cosa possiamo fare? Con le riduzioni con in realtà il comune può fare quello che vuole, il problema è trovare i soldi perché, a differenza della vecchia IMU, la nuova IMU dà delle... Nella vecchia IMU il comune poteva ridurre le aliquote fino al 4,6 in determinati casi, immobili locati al 4. Qui con la nuova IMI si arriva allo 0, e vuol dire che il comune può esentare dal pagamento; un'aliquota pari a 0 equivale a esenzione. Poi dall'anno prossimo sapete che sarà previsto un Decreto ministeriale che stabilirà una griglia all'interno della quale il comune potrà variare, ma nel 2020 c'è ancora la massima libertà, quindi io possa stabilire l'aliquota 0.

Lo abbiamo già detto prima: qualsiasi aliquota agevolata, riduzione o esenzione va adeguatamente motivata nella delibera di approvazione, con riferimento ai criteri di non discriminazione e ragionevolezza. Se io non voglio fare aliquota 0 per i capannoni di una zona del comune lo posso fare sicuramente, però nella delibera dovrò spiegare perché quella zona non paga nulla e un'altra zona del territorio comunale paga in via ordinaria. C'è una particolarità? In quella zona ci sono solo piccoli esercenti? Bisogna trovare la motivazione e bisogna scriverla.

Questo per quanto riguarda l'IMU, vedo che arrivano delle domande, le facciamo prima del break, verso le undici meno un quarto ci fermiamo 5 minuti e prima di fermarci magari inizio a rispondere a delle domande.

Veniamo all'altro tema caldo, caldissimo, che è quello della riduzione TARI. Voi avete visto che è in atto un vero e proprio braccio di ferro (per non dire una guerra) tra i comuni e Arera, l'ultima puntata dell'altro giorno è la notizia che Antel proporrà ricorso innanzi al TAR avverso la delibera 158 di Arera.

Dove nasce? Diciamo che già prima del Covid soffrivamo l'intervento di Arera perché l'MTR scritto nella delibera 443 lo hanno capito in pochi, con una sottovalutazione del ruolo dei comuni. Un meccanismo infernale: pochi comuni sono riusciti a fare l'MTR, un sistema che difficilmente è digeribile perché fa riferimento ai corsi di due anni fa. Adesso non entriamo nelle problematiche dell'MTR, però diciamo che la situazione si è aggravata con l'articolo 107 del DR 18, laddove il legislatore ha dato la possibilità ai comuni di confermare le tariffe TARI e carico rispettivo deliberato per l'anno 2019 anche per l'anno 2020.

È ovvio che se io confermo le tariffe 2019 anche nel 2020 probabilmente quelle entrate non mi garantiranno i costi che avrò nel 2020 e per questo motivo il legislatore ha comunque previsto l'adozione - entro il 31 dicembre 2020 - del PEF, dando anche atto dell'ipotesi che i costi siano superiori alle entrate e quindi ha previsto che l'eventuale conguaglio risultante sia spalmato nei tre anni successivi.

Questa norma ha fatto imbestialire letteralmente Arera, non lo dico io ma lo ha detto a chiare lettere Arera nell'atto di segnalazione al Parlamento, chiedendo in maniera espressa al Parlamento di cestinare questa norma, perché non l'ha condivisa. Anzi, Arera ha attuato

anche una minaccia: se il Parlamento non modificherà la norma interverrò io con una linea interpretativa che limiteranno l'applicazione di questa norma solo a casi e a difficoltà oggettive e documentate.

Capite che c'è stato un attimo di agitazione e sicuramente noi soffriamo di un problema genetico, di un problema nuovo che deriva dal fatto che ci sono atti dell'Autorità che intervengono su un ambito tributario. Se diciamo Arera interviene nell'ambito della tariffa a corrispettivo è molto simile forse al gas, all'idroelettrico: hai un gestore, il comune delibera le tariffe, però in bilancio il comune non ha nulla, qui la tariffa corrispettiva in bilancio comunale non ha né entrate né spese. Ma nel momento in cui tu però ti rivolgi al mondo tributario e in Italia ad avere tariffe a corrispettivo sono 700 e rotti comuni, dunque neanche un 7% dei comuni italiani.

Il problema genetico sta in questo: l'Autorità interviene prevalentemente, quasi esclusivamente, nel 93% dei casi, in un ambito tributario e quindi qui si presenta un problema nuovo: il rapporto tra gli atti di Arera, che se io non li rispetto sono sanzionabile, c'è un sistema sanzionatorio abbastanza pesante per l'inattuazione delle indicazioni stabilite nelle delibere dell'Autorità.

Qual è il rapporto che esiste tra le delibere dell'Autorità e il mondo fiscale su cui c'è una riserva di legge costituzionale. L'articolo 23 prevede espressamente la riserva di legge nell'ambito tributario. Non è che Arera possa intervenire sull'ambito tributario, dove c'è una riserva di legge. Come si pongono le delibere di Arera nella scala gerarchica dell'ordinamento delle fonti? Come si pongono le delibere di Arera rispetto a una disciplina speciale qual è quella tributaria? Capite che ci sono problemi nuovi e non indifferenti che stiamo affrontando adesso.

Dicevamo che Arera è intervenuta con l'atto di segnalazione minacciando, se il Parlamento non avesse recepito le sue indicazioni, di provvedere con propria Ate e così ha fatto.

Questo che lo avrete già notato: prima di parlare di quello che dobbiamo fare abbiamo tempo per deliberare, perché prima del DL 34 eravamo ancora invischiati sulla discussione interpretativa riferita a: qual è il termine di approvazione dei regolamenti TARI? Per il DL 18 si occupava solamente il comma 4 dei tempi di approvazione delle tariffe, stabilendo che la data

fosse al 30 di giugno. I tempi di approvazione del regolamento invece, ancora il vecchio 124 che aveva inserito il comma 683 bis della 147 erano fissati al 30 aprile. Da lì tutte le discussioni teoriche: no, si tratta di un termine superato, adesso si approva il regolamento, che può essere approvato entro il 30 aprile, cioè lo stesso termine del (inc.).

No, questa norma è superata e quindi si possono adottare entro il termine di approvazione del bilancio, quindi il 31 luglio. Insomma, una vera complicazione, che per fortuna è stato risolto dal comma 138 che ha allineato i termini. Infatti il 138 ha eliminato le norme che derogavano alla regola generale, cioè ha eliminato per i regolamenti il 683 bis della 147 e questo va a confermare chi riteneva che il regolamento fosse fisso al 30 di aprile. Inoltre ha eliminato il comma 4 del 107, che riguardava i tempi di approvazione delle tariffe. Eliminate le norme che disponevano delle deroghe alla regola ordinaria, si applica la regola ordinaria stessa, che vuole che le tariffe siano approvate entro la data ultima per l'approvazione del bilancio di previsione, quindi 31 luglio.

Le minacce di Arera si sono subito concretizzate nella delibera 158 che noi dobbiamo attuare - lo anticipiamo - quanto meno con riferimento alla riduzione obbligatoria, che è difficilmente attuabile. Arera però dice: alle attività che sono state costrette alla chiusura, tu dai un'agevolazione della parte variabile della tariffa, calcolando una riduzione dei kd proporzionale ai giorni di chiusura.

Fa riferimento però ai kd minimi e massimi previsti dalla 158, quindi già non ci siamo, perché realtà le tariffe dei comuni non sono calcolate sulla base del minimo e massimo previsto dalla tabella allegata al 158, ma sono deliberate dal comune (e lo possono essere ancora oggi) anche in misura superiore al kd della tabella. Questo perché la norma (anche oggi) ci concede la possibilità di scostarci di un più o meno 50%.

Poi per attività chiuse e non ancora riaperte, Arera ci dice: dato in riduzione della parte variabile il 25%, che corrisponde ai tre mesi di chiusura. Allora, già il fatto che io debba dare la riduzione del kd per i codici Ateco chiusi non è una norma facile da attuare, perché magari nel gestionale della TARI non c'è il codice Ateco. I miei contribuenti sono catalogati rispetto alle categorie di contribuenza, alle 30 categorie - o nei comuni minori in numero inferiore - previste dal 158.

Il codice Ateco non è detto che ci sia, quindi molte delle attività sospese fanno parte di categorie variegata, sono pochi i casi in cui alla categoria di contribuenza di cui al DPR 158 corrisponde, in maniera certa un determinato codice Ateco. Io posso avere per i musei, per le discoteche, ma non per le altre attività. Peraltro Arera non considera che molti dei codici Ateco chiusi in realtà sono rimasti aperti, perché hanno avuto la deroga della prefettura, quindi c'è una difficile attuazione.

Poi prevede delle riduzioni facoltative: per le utenze non domestiche e non obbligate alla chiusura, ma chiuse perché magari non erano in grado di mantenere il distanziamento, di mantenere le misure di sicurezza previste Arera indica di dare loro una riduzione, ma solo su istanza del contribuente che deve dimostrare documentalmente la minor produzione di rifiuti.

Io vi chiedo: se io sono un comune nella zona dove ci sono la tariffa puntuale, la raccolta porta a porta e via dicendo, va bene. Invece in un comune dove c'è il cassonetto stradale, come si fa a dimostrare documentalmente la minore produzione di rifiuti?

Altra riduzione facoltativa è il bonus sociale, che in realtà è disciplinato dall'articolo 157 della 124/2019, la quale però prevede una serie norme di attuazione che non sono state emanate e quindi Arera non ha potuto applicarla. Sollecita insomma un'applicazione spontanea da parte degli enti. Ora la delibera a me crea non poche irritazioni, perché c'è adesso in Lombardia non ci sono le ATO, in Emilia Romagna invece noi abbiamo l'ATO e dunque siamo meno fortunati. Infatti dove non ci sono le ATO l'autorità che territorialmente competente coincide con il comune, ma dove ci sono le ATO sono due soggetti diversi. Qui la precisazione è questa: "Sul bonus sociale l'ammontare è quantificato dalla ATO in accordo con l'ente locale". Bah! Vale anche per le altre riduzioni come vedremo.

Inizia a venire a galla la problematica: c'è una norma tributaria, che è una norma speciale per definizione, che mi dice che posso deliberare - comma 660 della 147 - tutte le riduzioni che voglio, mica devono essere approvate dall'Autorità. Questa parte del linguaggio di Arera, avete visto la delibera, 20 pagine con un premezzo che è tutto un "considerato che, considerato altresì, visto che, ma ulteriormente che", si sono resi conto che non si capisce nulla e *ordinano* (questo è un ordine che noi dobbiamo eseguire) ai comuni di tradurre in un linguaggio comprensibile la loro delibera e di darne notizia sul sito del comune. La norma 158

non fa riferimento ai 30 giorni, questo termine voi lo trovate nella delibera 444 del 2019, quella sulla trasparenza, quindi questa attività la dobbiamo fare.

Come vi dicevo questa delibera crea dei problemi, perché mentre prima il problema era solo teorico - “ma come si fa a intervenire sulla parte che devi fare?” - non ci eravamo posti il problema, anche perché la norma attribuisce in maniera esplicita ad Arera la riscrittura delle regole del 158. Hanno iniziato a riscrivere il 158 dettando nuove regole per la costituzione del PEF; fino ad ora hanno messo insieme e gli ingredienti per costruire la torta, il 158 ci dice anche come dobbiamo dividere la torta. Ovvero ci dice come calcolare la tariffa per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, sulla base dei kd.

Altra cosa però è intervenire sulla materia tributaria, cioè i comuni oggi gestiscono la TARI tributo calcolato sulla base del 158, ma senza alcuna interferenza da parte del 158, cioè c'è la potestà deliberativa, la potestà di prevedere riduzioni e esula dall'applicazione del 158. Quest'ultimo mi dice come calcolare le tariffe, come dividere la torta fra gli utenti, ma si ferma lì. Qui Arera forse è andata oltre quello che dovrebbe fare il nuovo 158, ha stabilito delle riduzioni peraltro obbligatorie.

La cosa più grave è che ha stabilito delle riduzioni, rinviando a un successivo provvedimento la modalità di copertura, ma già facendo intendere che si tratterà di riduzioni a sistema. Ebbene, riduzioni a sistema vuol dire che quello che non mi paga un utente me lo paga un altro.

Possiamo anche provare a richiamare il principio del “chi inquina paga”, che è solo teorico, è solo uno spot pubblicitario, perché non è realizzabile da nessuna parte, neanche nelle realtà dove c'è la tariffa corrispettiva puntuale, perché in quelle realtà si paga sulla base di svuotamenti minimi obbligatori decisi dal gestore e dal comune. Non si paga sulla base dei rifiuti. In tutte le realtà dove esiste la tariffa corrispettiva gli svuotamenti minimi obbligatori – guarda caso - ti garantiscono il 99% del gettito. In pratica in quelle realtà i kd non ci sono più, ma sono stati sostituiti dagli svuotamenti minimi obbligatori. Siamo ben lontani dalla concreta attuazione del principio comunitario di “chi inquina paga”. Se io devo approvare questa riduzione e Arera non mi dice nulla, la mia delibera comunque deve essere a pareggio. Alla fine viene chiesto ai comuni di anticipare.

Finiamo Arera poi inizio a rispondere a qualche domanda. Il vero problema che non è stato affrontato da Arera è che in realtà l'MTR, come tante altre norme, funziona in tempo di pace, ma non in tempo di guerra. Io non so se ci sarà una riduzione dei costi, perché è vero che sono diminuiti i rifiuti indifferenziati, ma anche vero che sono diminuiti i rifiuti differenziati che sono vendibili, dunque sono diminuite anche le entrate. È vero che sono aumentati i costi del gestore per la disinfezione, per la raccolta dei rifiuti al piano nei casi dei positivi Covid, lo scopriremo alla fine, ma io non credo che il PEF avrà delle riduzioni di costo.

Io personalmente ho vissuto l'esperienza del sisma dell'Emilia Romagna, quando sono andati giù i palazzi, eppure il PEF è rimasto invariato rispetto all'anno ante sisma. Il problema dell'MTR è che anche se ci fossero dei costi non li metabolizza immediatamente, perché l'MTR si fonda sui costi di due anni fa. Eventuali riduzioni di costi che io registro nel 2020, le potrò utilizzare nel 2022.

Inoltre l'MTR è costruito su costi efficienti del servizio, non ha una categoria di costi relativa alle riduzioni che si mettono a sistema, dunque c'è una confusione totale dalla quale però noi dobbiamo uscire, ma come facciamo ad uscire? Qui noi abbiamo un problema, ovvero una delibera di Arera che dice: quanto meno una riduzione sui kd degli Ateco chiusi la devi fare.

Questa è la riduzione minima obbligatoria, è una riduzione che vale 4 soldi, chi ha già fatto i conti se ne sarà accorto, vale esattamente 4 soldi. Allo stesso tempo però è una norma di legge, 107 comma 4, che vi permette di confrontarvi e confermare le delibere. Come salviamo capra e cavoli? Questa è la soluzione che io ho individuato: data una riduzione dei kd degli esercizi chiusi, farò una riduzione del 25% (gli esercizi sono rimasti chiusi meno di 90 giorni) e avrò una riduzione per un periodo un po' più ampio rispetto a quello individuato di Arera, ma in questo modo non tocco le tariffe e non vado sui kd.

Quello che mi preoccupa è che il risultato - se è vero quello che ha scritto Arera - di tutelare gli utenti che hanno subito i danni così: invece di dare il 20% io do il 25%, quindi non mi puoi dire che non ho riconosciuto la riduzione per chi ha subito dei danni. Lo faccio riducendo la tariffa del 25%. Qui lo dico e qui lo nego – ma so di essere registrato in realtà io immagino che l'intervento del kd sia stato pensato da Arera non tanto perché non conosce

come funziona il metodo normalizzato di cui al 158, per cui se cambio il kd di una sola categoria praticamente cambiano tutte le categorie.

Arera sa benissimo che l'intervento su una singola categoria, su un singolo kd determina la modifica di tutti i kd di tutte le altre categorie. Questo comporta però che non avrei potuto confermare le tariffe 2019 e che avrei dovuto approvare le tariffe 2020 con l'MTR 2020. Adesso secondo me (non so se penso male) può anche essere che l'intervento sui kd sia stato un escamotage per obbligare i comuni a deliberare le tariffe 2020.

Non ci stiamo, perché comunque esiste la delibera 158 ma esiste anche la 107 e perciò noi confermiamo le tariffe 2019, prevediamo le riduzioni per le categorie chiuse. In realtà - chi ha le risorse lo può fare - adesso si può andare ben oltre la quota variabile, perché vale veramente pochissimo la riduzione obbligatoria prevista da Arera.

È ovvio che devo avere le risorse di bilancio, ora se il comune ha somme da recupero dell'evasione utili le può utilizzare, la determina 2 mi obbliga anzi a usare gli eventuali recuperi da evasione nella gestione della TARI. Si tratta di entrate vincolate che non posso usare per altre spese di bilancio. Poi si devono mettere risorse in proprio.

Ne abbiamo uno sbilanciamento: in delibera metterò l'entrata che avevo messo nella delibera 2019, i costi del PEF 2019, 100 e 100, però quest'anno se introduco delle riduzioni che non avevo l'anno scorso e queste riduzioni valgono 20, avrò 100 di entrate, meno 20 perché ho messo la riduzione, 80 e i costi 100. La delibera non è in equilibrio, dovrò coprire quel 20 con risorse proprie di bilancio comunale. In questo modo perché sono riuscito ad ottenere il rispetto tanto della delibera di Arera quanto della delibera del 107.

Andiamo un po' velocemente che qui il tempo sta volando. Sull'eco bonus dare un'anticipazione che possiamo fare anche qui vale poco, relativamente a un messaggio che si può dare ai cittadini in difficoltà. Non ha molto a che fare con il Covid, probabilmente il Covid ha aumentato il numero dei possibili richiedenti del bonus. Noi abbiamo deciso di concederlo perché vale poco, tutto sommato; lo concediamo anche in automatico per chi ha già il bonus idrico.

Ci sono molti dei miei comuni che hanno delle risorse aggiuntive dal recupero dell'evasione e che possono permetterselo; lo faremo anche se l'importo dovrebbe essere

determinato dalla mia ATO, però c'è un limite massimo previsto nella delibera 158 che è quello della parte variabile. Noi di default andremo a riconoscere l'intera quota variabile come bonus.

Anche qui la situazione è un po' complicata, perché io dovrei verificare il possesso delle condizioni di ammissibilità, c'è tutta la procedura ma non ci penso neanche lontanamente. Lo riconosco in automatico a chi già accede al bonus idrico, perché le condizioni sono le stesse sia per la TARI che per idrico, gas ed elettrico. Farò il controllo sui nuovi poveri, sui nuovi soggetti che hanno diritti e che non avevo a sistema.

Questo è importante: sul problema è intervenuta Infra con una nota molto importante a mio avviso, perché in emergenza le regole ordinarie non funzionano molto bene. La regola ordinaria introdotta dal DL 34 (che io non condivido assolutamente) prevede che per la TARI, cioè la TARI perché sono scadenze che fissiamo noi, per le scadenze antecedenti al 1 dicembre si applichino gli atti (non le delibere tariffarie) adottati nel 2019; insomma le riduzioni le dovrei applicare dopo il 1 dicembre. È ovvio che sarebbe del tutto irragionevole far pagare adesso i contribuenti e poi dire: "no, la riduzione te la riconosco dopo", magari riduzioni che comporteranno forse un eventuale rimborso.

Diamo una lettura Covid/adequatrice e riteniamo che per applicabili come da DL 34 si intendono solamente le tariffe, ma non le riduzioni che invece applichiamo fin da subito. Su questo, sulle riduzioni, vi rinvio alla delibera. Il documento di IFEL è pacifico: tutte queste riduzioni vanno finanziate dal bilancio comunale. Poi vi segnalo che questa è la parte della delibera che mi ha aiutato molto. Al di là della riduzione obbligatoria e di quelle facoltative previste dalla 158 a un certo punto in una delibera Arera mi trovo scritto che: il comune, in virtù del comma 660, può inventarsi tutte le esenzioni e le riduzioni che vuole, però le deve deliberare in accordo con l'ATO. Poi non so, io delibero e l'ATO me le deve approvare.

Qui è evidente che il 3.5 e il 3.6 sono l'espressione del contrasto emergente tra disciplina della maturità e normativa fiscale e la previsione che le riduzioni che il comune approva ai sensi del comma 660, ai sensi di una disciplina tributaria, siano sottoposte all'approvazione di un ATO, a me fa un po' rabbrivire.

Prima di passare all'altro argomento vediamo un po' di domande e poi facciamo 5 minuti di break.

*“Per proporre appello contro una sentenza sfavorevole alla (inc.) ha la necessità di acquisire la delibera di autorizzazione a procedere, oppure lo può fare in forma autonoma?”.*

Penso a come siete messi in primo grado: se in primo grado avevate la delibera, di solito quando si fanno le delibere si fa l'autorizzazione a resistere in giudizio in tutti i gradi, quindi dovrebbe essere sufficiente quella delibera. Se invece il funzionario dell'IMU è stato in giudizio direttamente, perché ha ritenuto di stare in giudizio direttamente, l'appello lo può fare direttamente. Io per esempio sto in giudizio direttamente, non faccio delibera, non faccio assolutamente nulla. L'appello lo firmo io.

*“La determinazione periodica dei valori delle aree fabbricabili può essere approvata dalla Giunta o deve essere il Consiglio?”.*

Qui voi dovete scrivere nel (inc.) delibera o nel regolamento che si applica questa disposizione e deve essere il regolamento a rinviare alla Giunta la determinazione dei valori di riferimento, così come poi è stato scritto anche nello schema tipo del regolamento di IMU. È inutile convocare il Consiglio ogni anno, l'importante è stabilire il principio, il regolamento stabilisce il principio, si fanno riferimenti ai (inc.) comune. Poi annualmente verranno i dettagli dalla Giunta mica dal Consiglio. Dipende però da quello che avete scritto nel regolamento.

Mi dispiace ma è sparita la terza domanda, non so se voi le leggete, c'è un pasticcio normativo nella 160, per cui l'intenzione era quella di confermare l'applicazione della maggiorazione TASI dello 0,8 su tutti gli oggetti imponibili del 19. La norma è stata scritta male e di fatto la maggiorazione TASI nella 160 si poteva applicare solamente alla categoria “altri fabbricati e aree fabbricabili”. Rimanevano fuori i fabbricati di lusso, beni e merci, soprattutto i fabbricati di categoria D. Nella penultima versione del DL 34 c'era, era sistemato il problema, nella relazione illustrativa si dava atto che era un problema derivante dalla norma scritta male. Nella strada tra chi ha scritto la penultima versione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si è persa; una manina ha usato il cancellino e quindi siamo rimasti fregati. Oggi non si può applicare lo 0,8 sui (inc.).

Il comma 775 però non dice nulla sulle sanzioni, ma quando si parla di “esimente” su che cosa? Sulle sanzioni. *“Inoltre vorrei sapere se è possibile stabilire una scadenza oltre il 31 dicembre 2020”.*

Questo lo riterrei veramente poco opportuno. A parte che non so come fate con il bilancio comunale, ma in questo caso sicuramente si andrebbe con il bilancio statale, l'IMU statale non potremo andare in questo caso oltre il 31 dicembre 2020. Mi preoccuperei della situazione di cassa dell'ente, perché se l'ente è in anticipazione e poi differisce l'IMU all'anno dopo, francamente mi sembra molto pericoloso andare oltre il 31 dicembre 2020.

Considerate anche che oggi è il ravvedimento costa quattro soldi, cioè non è che io nel 2021 vada ad accertare subito gli omessi versamenti, questi potranno pagare nel 2021, nel 2022, nel 2023 quattro soldi con il ravvedimento. Attenzione però a non fare spostamenti troppo in largo, che potrebbero essere attenzionati dalla Corte dei conti.

*"Il 775 non dice nulla sugli interessi"*. Lo so anch'io, ma sono esimenti in generale, ci faccio stare di tutto. Tra l'altro il rinvio a data fissa senza applicazione di sanzioni e interessi è già stato previsto anche in materia IMU; non so se vi ricordate quando (altro caos normativo) per l'IMU sui terreni agricoli prima il Decreto ministeriale attuazione al (inc.), poi il DL 4, quel caos di provvedimenti normativi uno più sballato dell'altro. Ci fu una norma che autorizzò il pagamento a - se non ricordo male - febbraio 2015 senza applicazioni di sanzioni e interessi.

Se io rinvio e prevedo con delibera regolamentare che entro il 30 settembre non applichi sanzioni e interessi chi ha (inc.) qualcosa? Stiamo parlando di 4 soldi.

L'esonero (inc.) 1 maggio è applicabile anche (inc.) ... eh, occupazione dei posteggi del mercato, lo vedremo adesso, fra un attimo, ma anche quella è occupazione di suolo pubblico, però ai pubblici esercizi no, ha ragione. Posteggi di mercato no, lì il riferimento è ai pubblici esercizi ahimè no, però nulla toglie che il comune possa disporre (ne parleremo) una riduzione. L'esonero no, perché chi ha Cosap può fare quello che vuole, in Tosap c'è anche la delibera della Corte dei conti dell'Emilia Romagna che dice: con la Tosap non si possono disporre esenzioni perché è un tributo, è indisponibile.

Poi sicuramente prevedere riduzioni dell'imposta ai sensi del 52, anche superiori al 50%, su quello dice la Corte dei conti Emilia Romagna "non di misura tale da svuotare la (inc.) dell'imposta. Una riduzione che vada dal 1 maggio al 31 ottobre è una riduzione del 50%, quindi ci sta tutta.

*“Ai fini dell’esonazione del versamento dell’acconto IMU 2012 e similamente a disposizione i dati tali nel caso di (inc.) è legittima la richiesta di (inc.)?”.*

Io vorrei sempre la dichiarazione, anche se il comune ha il gestore, cioè sa chi paga la TARI e può verificare che effettivamente chi paga la TARI sia il soggetto gestore. Io vorrei avere l'attestazione da parte loro. Questo è facilmente individuabile per la TARI, però per gli altri oggetti imponibili - tipo case vacanze - è un po' meno diretto il controllo.

L'ultima: *“in merito agli strumenti richiesti (inc.) IMU, possibilità di rinvio della scadenza prima rata di giugno per le unità locali di commercianti, con rateizzazione della stessa nei mesi di settembre/ottobre/novembre, cioè rateizzare l’IMU ordinaria?”.*

Sì, è nuova, io stabilirei direttamente la data a novembre piuttosto che frazionarla per mesi. Sapete che da noi momento al mondo dei tributi comunali non si applica il ravvedimento parziale introdotto dalla 124/2019. La norma prevede espressamente che il ravvedimento parziale si applichi ai tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate.

È vero però che, sempre in base al comma 775 e all'articolo 50 della 449, è possibile introdurre nel proprio ordinamento l'istituto del ravvedimento parziale. Piuttosto che fare delle rateizzazioni prevederei per l'IMU l'ipotesi di ravvedimento parziale. Sappiamo che il ravvedimento parziale funziona che tu versi entro la scadenza, quindi tu proroghi la scadenza a novembre e dai la possibilità di effettuare il ravvedimento parziale pagando a rate. La girerei così, ma una rateizzazione su un minimo ordinale ... già non digerisco molto le rateizzazioni sulla TARI ordinaria, figuriamoci su... no, no, francamente è troppo complicato. [

*“(inc.) pubblici esercizi che (inc.) dei pubblici esercizi (inc.) eh, ragazzi, fino al 31 dicembre occhio, piuttosto che estendere fino al 31 dicembre l'esenzione della Tosap ai pubblici esercizi, secondo me è meglio che il comune disponga la riduzione per i mesi di marzo e aprile. Il vero problema della norma, di come è formulata, è che noi dobbiamo richiedere la Tosap per marzo/aprile, cioè proprio i mesi in cui sono stati chiusi.*

Adesso riprendiamo le slide, continuiamo dopo a rispondere alle domande. Tosap: qualcosa abbiamo già detto rispondendo alle domande. Fa riferimento ai titolari di concessioni e di autorizzazioni di suolo pubblico, con riferimento però solo ai pubblici esercizi. Gli ambulanti

del mercato settimanale quindi sono fuori. La norma peraltro esonera (lo abbiamo visto) dal 1 maggio al 31 ottobre 2020 e perciò richiede il pagamento per i mesi più bui, cioè marzo e aprile.

Il secondo comma si occupa delle nuove concessioni e degli ampliamenti delle concessioni già in essere, stabilendo una procedura molto semplificata, comprese anche le sanzioni di imposte di bollo. Sul pagamento il II comma nulla dice, ma se io richiedo un ampliamento del suolo pubblico, o chiedo una nuova concessione di suolo pubblico il 3 di giugno, rientro comunque nel primo comma perché sono titolare di concessione di realizzazione dal 1 maggio al 31 ottobre 2020, quindi non pagherò neanche per questi.

In generale c'è una situazione differenziata tra i comuni che sono a Cosap e i comuni che sono a Tosap. Sul Cosap per giurisprudenza sappiamo che nella pratica il contribuente, che si chiami Cosap o Tosap, paga sempre lo stesso importo. alla fine. Per la giurisprudenza costituzionale però la Cosap (inc.) natura patrimoniale e questo ci dà ampia autonomia, potendo esentare quello che vogliamo.

Abbiamo già anticipato invece che la Tosap è un tributo e dunque per definizione disponibile; abbiamo già detto che la Corte dei conti dà la possibilità legittimata di riduzione anche oltre il 50%, ma non possono arrivare queste riduzioni a svuotare la devoluzione del tributo. Voglio dire che una riduzione del 98% sarebbe illegittima, quindi bisogna sfruttare la possibilità di concedere riduzioni anche ai pubblici esercizi per i periodi di marzo e aprile, ma anche alle altre attività che non sono state toccate, come i mercati settimanali, i negozi di abbigliamento e a tutti gli altri. Insomma, un minimo di riduzione secondo me va riconosciuto un po' a tutti. Questa è la delibera Corte dei conti di cui dicevamo.

Sull'imposta di pubblicità valgono le stesse considerazioni che abbiamo fatto per la Tosap: è un tributo, no a esenzioni, sì a riduzioni. Io sull'imposta di pubblicità però francamente mi sentirei di non intervenire, intanto perché voi sapete che (inc.) di esercizio sotto i cinque mesi sono già esenti. Inoltre normalmente l'imposta di pubblicità è gestita tramite concessionari, dunque che si richieda al concessionario di inserire a sistema una riduzione limitata a questa o a quell'altra categoria probabilmente potrebbe richiedere elaborazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie. Ciò potrebbe dar adito a pretese ulteriori da parte del concessionario.

Anche la stessa riduzione dell'imposta determina una riduzione dell'aggio a carico del concessionario e perciò io sulle imposte di pubblicità, soprattutto nei codici di gestione esterna non riterrei di intervenire, ma vorrei dire: preferiamo usare e concentrare le risorse di bilancio per dare una riduzione tale da andare a colpire il maggior numero di beneficiari, che siano possessori, che siano utilizzatori. Piuttosto che dare € 100 euro di TARI e € 20 di imposta di pubblicità in termini di riduzione, è meglio dare € 120 solo di TARI. A livello comunicativo bisognerà spiegarlo ai contribuenti.

Sull'imposta di soggiorno avete visto: nella versione originale si erano dimenticati l'imposta di soggiorno di Roma e il contributo di svago, poi in sede di approvazione finale sono stati ripescati questi due altri tributi.

C'è un contributo statale di € 100 milioni, il comune (inc.) che obiettivamente ha la facoltà di disporne; è un'imposta che viene costruita dal regolamento comunale. Vi ricordo che il regolamento ministeriale, previsto dall'articolo 4 della 23/2011, non è mai stato emanato, in realtà è un'imposta che autonomamente è disciplinata dal comune nel proprio regolamento comunale.

Qui le esenzioni ci possono stare, bisogna però scontrarsi con la norma pensata per un regime ordinario, difficilmente applicabile in tempi di guerra, che deriva dalla modifica introdotta dal DL 34, peraltro una modifica fatta non sull'articolo 4 della 23/2011, quella che disciplina l'imposta di soggiorno, ma sull'articolo 13 della 201, che originariamente disciplinava l'IMU e che adesso disciplina il regime di efficacia di tutte le delibere e dei regolamenti del comune.

Nel caso dell'imposta di soggiorno hanno fatto un intervento di sistema, voi sapete che in tema di gestori c'è il problema che questi non erano individuati come responsabili di imposte e, in caso di mancato pagamento, li dovevi denunciare dinnanzi alla Procura per appropriazione indebita, dinnanzi alla Corte dei conti per danno erariale. Adesso sono finalmente nominati i responsabili delle imposte e non sono più destinatari di denunce, ma di atti di accertamento per omesso versamento.

Dicevamo che abbiamo un problema grosso, perché se il comune disciplina le esenzioni, in realtà queste esenzioni sono efficaci dal secondo mese successivo a quello di pubblicazione

sul portale da parte della MEF. Articolo 13 comma 15: (inc.) dalla 34 del 2012 regola questo regime.

Ora qua io francamente mi sentirei di dire che il comune può benissimo stabilire l'esenzione dal 1 di giugno, anche se poi la delibera è efficace dalla pubblicazione da parte del MEF dopo due mesi. È un po' lo stesso meccanismo della pubblicazione delle delibere IMU, che sono efficaci se pubblicate entro il 28 ottobre sul sito del MEF, sul portale del federalismo fiscale, ma una volta pubblicate sono efficaci, ma quanto disposto nella delibera produce effetti dalla data di (inc.) delibera.

Le delibere IMU diventano efficaci con la pubblicazione al 28 ottobre, ma producono effetti nei confronti dei contribuenti dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione della delibera. Questa interpretazione di buon senso, per cui la norma prevede che queste producano effetti dalla data di approvazione e nei due mesi successivi, però una volta pubblicata, se io ho stabilito l'esenzione dal 1 giugno, decorre dal 1 giugno.

Veniamo all'ultima parte: l'attività dell'ufficio tributi. Come ci muoviamo? In questo caso c'è stata - per fortuna - una modifica in corsa prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, perché in realtà il 157 che stabilisce la ripresa delle attività di controllo da parte degli uffici tributi e faceva riferimento agli atti di decadenza al 31 dicembre 2020, ma in realtà non c'è nessun atto in decadenza al 31 dicembre 2020.

Adesso lo vediamo meglio: vuoi per l'articolo 67 della DR 18/2020, vuoi per l'articolo 68 gli atti in decadenza (se guardo l'articolo 67) godono di una proroga di 85 giorni. Se guardo l'articolo 68 in realtà il 2020 gode di una proroga di due anni, gli altri anni invece di 85 giorni appunto. In realtà la norma 157 sarebbe stata inattuabile, perché non c'era nessuna ATO in decadenza al 31 dicembre del 2020. Si sono accorti dell'errore e nel rush finale, proprio un attimo prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale hanno aggiunto una correzione, specificando che i termini di decadenza sono calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67.

Questo significa che se io non tengo conto del periodo di sospensione dell'articolo 67 predisposto da (inc.) di 85 giorni, effettivamente il 2015 scade al 31 dicembre del 2020. Nella situazione di oggi arriviamo alla fine - poi spieghiamo perché siamo arrivati a questa

conclusione - e per quanto riguarda la nostra attività noi non possiamo notificare atti relativi al 2015, però li dobbiamo emettere e notificarli l'anno prossimo. Possiamo invece notificare già quest'anno atti relativi al 2016, 2017, 2018 e 2019.

Poi la prova che l'abbiamo emesso quest'anno dipende, potrebbe essere sufficiente la data di emissione che mi produce il gestionale IMU, però qualcuno potrebbe dire: "Ah, sì ma quella data la puoi cambiare così". Se io non voglio correre nessun rischio faccio gli atti 2015 e li protocollo direttamente, poi li spedirò l'anno prossimo. Diciamo che la protocollazione - anche se è un atto di accertamento - non è utile, non serve ai fini della legittimità di un atto di accertamento. La protocollazione è un'operazione interna, non serve a dare legittimità all'atto di accertamento; io personalmente non protocollo mai gli atti di accertamento, (inc.) un solo numero interno. In questo caso li protocolleremo, perché c'è un timbro del protocollo che attesta che io li ho emessi nel 2020, anche se poi li andrò a notificare nel 2021.

Siamo arrivati a questa conclusione perché c'è un dubbio: se io guardo l'articolo 67 voi sapete che ha disposto la sospensione - dall'8 marzo al 31 maggio - dei termini relativi all'attività di liquidazione, controllo e accertamento. Vuol dire che non possiamo notificare fino al 31 maggio atti di accertamento, di deliberazione e via dicendo; possiamo invece emetterli e confezionarli. Gli uffici tributi in teoria stanno lavorando, stanno cercando gli evasori e stanno confezionando atti di accertamento che notificheranno appena possibile.

L'articolo 67: anche qui c'è stata una discussione sul comma 4, che all'inizio rinviava all'intero articolo 12, alla fine in sede di conversione di legge è stata modificata e si rinviano all'articolo 12 solo i commi 1 e 3 del 159/2015. Questo comporta che gli atti sono sospesi solo per gli 85 giorni. Una riflessione aggiuntiva però bisogna farla guardando anche l'articolo 68.

Se guardo il titolo, l'articolo 68, che dice "*sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione*", penso che non riguardi me. Anche qui la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio, in realtà il comma 2 poi dice che riguarda me, perché recita: "*I termini di cui al comma 1 si applicano anche alle ingiunzioni*". Va bene, qui nessun problema, l'ingiunzione è alternativa alla cartella di pagamento e quindi è giusta; ma fa riferimento anche agli atti di cui all'articolo 1/792 e stiamo parlando di accertamenti esecutivi.

Dal 1 gennaio 2020 voi sapete che non ci muoviamo se non tramite accertamenti esecutivi. L'osservazione che si potrebbe fare è questa: sì, ma qua l'intenzione del legislatore è quella di sospendere i versamenti, con riferimento ad atti esecutivi già emessi e non a quelli che tu avresti potuto emettere nel periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio.

L'articolo 68 però, a differenza dell'articolo 67, richiama tutto l'articolo 12 del 159, a questo punto andiamo a vedere questo articolo 12 del 159/2015, che non è una norma di facile lettura. Prova a semplificarlo, peraltro in dottrina non tutti la vedano allo stesso modo.

Il primo comma: in buona sostanza concede una proroga dei termini di decadenza e di prescrizione pari ai termini di sospensione, quindi abbiamo sospeso dall'8 marzo al 31 maggio, abbiamo sospeso per 85 giorni. Questa sospensione di 85 giorni si applica automaticamente ai termini di decadenza, che sono perciò allungati di 85 giorni. Tutto ciò non con riferimento all'anno di sospensione, ovvero all'anno d'imposta 2020, ma a tutti i termini di decadenza il cui decorso è in essere nel 2020.

Provo ancora a semplificare, vediamo se riesco a spiegarmi meglio: noi abbiamo come termini di via ordinaria 5 anni di tempo per accertare. È evidente che con il periodo di sospensione dell'articolo 67 e dell'articolo 68 io non ho più questi 5 anni, perché per 85 giorni sono stato fermo e non ho potuto notificare.

Non solo non ho potuto notificare atti relativi al 2015, ma anche atti relativi al 2016, al 2017 e al 2018. In realtà non ho più questi 5 anni, ma ho 5 anni meno 85 giorni. Il comma 1 mi ridà gli 85 giorni, in modo che io effettivamente abbia - alla fine - 5 anni di tempo per notificare gli atti di accertamento. Il comma 1 si riferisce a tutti gli atti di accertamento il cui decorso del termine è in essere nell'anno della sospensione. Non è solo il 2015 a scadere il 26 marzo del 2021 e non il 31 dicembre 2020, ma il 2016 non scadrà il 31 dicembre 2021 ma il 26 marzo del 2022 e così dicendo.

Il comma 2, che non è richiamato dall'articolo 67 né dall'articolo 68 invece si preoccupa – a differenza del comma 1 - solo dell'anno oggetto di sospensione: *“l'anno oggetto di sospensione è prorogato, dal punto di vista dei termini di prescrizione e di decadenza, di due anni”*. In base al comma 2 gli accertamenti relativi all'anno 2000 e detti sono notificabili entro due anni dopo; invece che entro il 2025 sarà entro il 2027. Scusate: l'accertamento che scade

nell'anno di sospensione è prorogato di due anni e quindi invece di scadere il 31 dicembre del 2020, scade il 31 dicembre del 2022, quindi solo l'anno in scadenza e non tutti.

Questa è la differenza tra il primo e secondo comma.

Ritornando a prima, abbiamo detto che l'articolo 68 si occupa dei versamenti e quindi si riferisce ad atti di accertamento già emessi; però in realtà l'articolo 68 richiama anche l'articolo 12 della 159 nella sua interezza. Nel momento in cui mi richiama l'articolo 12 nella sua interezza non sta facendo riferimento agli atti emessi, per i quali ho richiesto il versamento nei periodi di sospensione. Sta facendo riferimento anche agli altri che io dovrò emettere, tanto sul comma 1, tanto sul comma 2. La situazione è un po' complicata.

La conclusione a cui sarei arrivato è questa: siccome nel 157, rispetto alle versioni che abbiamo visto girare prima della Gazzetta Ufficiale, è stato aggiunto il riferimento al periodo di sospensione previsto dall'articolo 67, di regola la nostra attività è retta dall'articolo 67 e non dall'articolo 68. Questo perché, ahimè, se io dovessi fare riferimento all'articolo 68 che mi dà due anni in più per accertare il 2015 in realtà sarei fermo. Questo perché il termine dell'articolo 68 che inizialmente era 8 marzo o 31 maggio come quello del 67, col Decreto 34 è stato oggetto di proroga. Quel termine è stato prorogato al 31 agosto e questo vorrebbe dire per me accertare a partire dal 1 di settembre.

La conclusione a cui sarei arrivato, anche per non bloccare, per una serie di motivi di cui il principale è il fatto che il 157 mi rinvia all'articolo 67 e che ad oggi gli uffici comunali potranno tornare a notificare atti di accertamento a partire dal 1 giugno, con riferimento alle annualità '16-'19; il 2015 si emette, si protocolla e si spedisce l'anno prossimo.

Sulla base delle modifiche apportate all'articolo 68 in sede di legge di conversione invece le ingiunzioni di pagamento (se voi riscuotete direttamente sono ancora bloccate, perché possono essere riscosse solo a partire dal 1 settembre. Possono anche essere notificate a partire dal 1 settembre. L'indicazione da dare agli uffici è che dal 1 giugno si riparte.

Questo è quanto, vediamo di rispondere adesso alle vostre domande. Dove siamo rimasti? Questo lo abbiamo detto.

*"Scusi, ma si possono usare le tariffe 2019 oppure no?"*. Certo! Per la TARI bisogna, cioè si possono usare sulla base del 107 le tariffe TARI 2019, prevedendo le riduzioni e finanziandole

col bilancio comunale. Nulla vieta - perché quella del 107 comma 5 è una mera possibilità - che il comune possa deliberare tariffe 2020 e possa anche mettere a sistema la riduzione della delibera 158, spostando il costo sugli altri contribuenti. Ovviamente se io approvo le tariffe 2020 lo posso fare solo se ho un PEF con l'MTL 443.

*“Qual è la fonte della proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione?”.* È l'articolo 107 del DL 18, come modificato in sede di conversione in legge.

*“Che forza hanno le delibere di Arera, in quanto la controversia...?”:*

Eh! Le delibere di Arera hanno una forza cogente perché il mancato rispetto determina l'applicazione della sanzione a carico dei comuni. Il vero problema è che rapporto hanno queste delibere rispetto alla legislazione tributaria e rispetto alle discrezionalità che la legislazione tributaria lascia alla potestà regolamentare. Ahimè, lo scopriremo nel tempo.

*“Se approvo il bilancio al 1 di giugno, posso deliberare i regolamenti e dare (inc.) dalla data successiva...?”.*

Questa è una vecchia discussione: se il termine di approvazione delle delibere tariffarie è legato al termine di approvazione del proprio bilancio, la data ultima... lo ho sempre sostenuto - ma ci dovrebbe essere anche una risoluzione parlamentare – che il termine ultimo non è quello di approvazione del proprio bilancio, ma è quello stabilito dalla norma statale per l'approvazione del bilancio di previsione, è il 31 luglio.

Qualche Corte dei conti in passato diceva: *“sì, puoi approvare in tutte... ma poi devi riapprovare il bilancio”*. Se io approvo il bilancio a giugno ma anche a gennaio o a dicembre dell'anno scorso, (inc.) 31 luglio e queste comportano una modifica delle poste già iscritte nel bilancio di previsione approvato, farò una conseguente variazione di bilancio.

Alla domanda successiva abbiamo già risposto: *“Se approvo il bilancio nei prossimi giorni posso modificare il regolamento IMU e aliquote entro il 31 luglio?”*. Se nel redigere il bilancio di previsione ho considerato determinate aliquote IMU che magari sono quelle dell'anno scorso, dunque ho deciso di non aumentarle, l'approvazione delle aliquote IMU non determinerà nessuna variazione di bilancio. Nella delibera di approvazione delle aliquote IMU ci sarà il passaggio in cui si spiegherà che dobbiamo ancora modificare le previsioni di bilancio perché sono state fatte considerando queste aliquote.

*“Il comune può deliberare tutte le riduzioni?”*. Quelle di Arera sono riduzioni minime obbligatorie con riferimento ai kd, perché le altre sono facoltative. Cos'è il bonus TARI? Il comune potrebbe dire: a me non interessa nulla del bonus TARI. Io delibero la riduzione non solo della parte variabile, ma anche della quota fissa; il comune, in base al 660, può fare quello che vuole.

*“Se abbiamo IMU e TASI il versamento sarà il 50% della somma dei due per quest'anno, anche se non è ancora stato...?”*.

Purtroppo sì, la norma (l'abbiamo citata prima) prevede che l'acconto IMU sia pari a metà del versato IMU - TASI 2019; ma a regime comunque, al di là del primo anno di applicazione del regime, com'era poi l'anno scorso, l'acconto si è sempre pagato sulla base delle aliquote dell'anno prima. Quest'anno però le indicazioni che io do ai miei contribuenti esulano completamente dal dato letterale della norma che è sbagliata. Io dico: voi pagate sulla base di quello che possedete nel primo semestre 2020, facendo riferimento alle aliquote 2019.

No, la delibera di non applicazione di sanzioni non può essere di Giunta, deve essere necessariamente di Consiglio, perché il 775 fa riferimento al potere regolamentare. Deve essere di Consiglio e deve essere una delibera Consiglio che si deve auto qualificare come delibera regolamentare, perché poi va sottoposta al vaglio dei revisori dei conti. La risposta è: Giunta no.

*“Come applicare le riduzioni TARI nel caso di tariffa monomia?”*. Non ci sono delle indicazioni, devi arrivare ad un risultato finale simile. Come opererei in questo caso io? Anche se la tariffa è monomia il testo è stato fatto, sapete quanto cuba la quota fissa e quanto la quota variabile. Mettiamo che sia il 50 di costo fisso e il 50 di costo variabile, ipotizziamo che la tariffa per metà vada a coprire i costi e per metà i costi variabili. Se io devo fare una riduzione del 25% della quota variabile, ad esempio, prendo la mia tariffa monomia, la divido in due e poi sulla parte variabile che risulta applico il 25%.

*“L'esenzione Tosap come si concilia con una tassa annuale in caso di concessione permanente, per natura non frazionabile?”*. Concedi la riduzione? Quest'anno è lo stesso. *“Per natura non frazionabile”* non esiste. La tassa è unica, ma è abbattuta di un 25%, di un 30%.

*“È legittima anche la previsione di riduzioni per periodi non coperti dalle prescrizioni di legge?”.*

Per la Cosap sicuramente sì, per la Tosap è possibile con il limite che abbiamo già detto di non azzerare l'importo dovuto. Nelle slide vi troverete riferimenti a una abbastanza articolata e ben fatta delibera della Corte dei conti, sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna.

*“(inc.) è possibile? Altre diverse fattispecie di imponibile (inc.) non residenti non locati?”.*

In realtà queste cose le potete fare, a me sembra un po' discriminatorio distinguere tra la locazioni fatte a residenti e locazioni fatte a non residenti. È una agevolazione che non rispetta una di quelle tre condizioni che abbiamo detto prima, ovvero ragionevolezza e non discriminazione. Bisognerebbe veramente argomentare perché si sta facendo così, qual è la ratio? Non mi piace molto, perché mi sembra discriminatoria.

*“Se l'ente ha già confermato le tariffe 2019 applicando l'articolo 107 ad aprile, cosa deve fare ora per le riduzioni?”.*

Deve rideliberare in Consiglio, dare atto che sono state confermate le tariffe 2019 e deve dare atto di come coprire il costo delle riduzioni, deve andare in Consiglio, anche per una delibera avente natura tariffaria. Queste riduzioni non le vedremo in un regolamento. Il regolamento è destinato ad accogliere cose destinati a rimanere nel tempo. Preferisco più fare una delibera con valenza regolamentare che andare a modificare il regolamento, però bisogna andare in Consiglio.

*“... il comodato di uso gratuito in aggiunta... (inc.)?”.*

Certamente sì! Sulle aliquote si può benissimo - come in passato - deliberare una aliquota agevolata per gli immobili dati in comodato a condizioni diverse da quelle prevista dalla norma. Ad esempio ai parenti di secondo o terzo grado, oppure senza la limitazione che devi possedere al massimo due abitazioni. In Italia vi aggiungo che, per giurisprudenza ormai costante di legittimità, è del tutto legittimo prevedere anche un'ipotesi di agevolazione subordinata alla presentazione di una comunicazione a pena di decadenza; il problema della controllabilità.

*“Il regolamento della riscossione coattiva approvato entro i termini di bilancio, ha validità dal 1.1.2020?”.*

Sì, è un regolamento sulle entrate e come tutti i regolamenti sulle entrate ha efficacia dal 1 gennaio 2020.

*“Potendo approvare le tariffe (inc.) devo portare in Consiglio anche l'approvazione del piano finanziario, confermando quello...?”.*

No, assolutamente no. Nella delibera si dà atto che in base al 107 io considero i dati del PEF 2019 e nella delibera do atto che, come prevede il 107 comma 5 del DL 18, entro il 31 dicembre approverò il PEF 2020.

*“La questione dello 0,8 potrebbe essere ripresa?”.*

Ahimè, io ho perso la fiducia, perché è la seconda volta che viene iscritta e tolta, quindi c'è una volontà di non approvazione, non lo so, la vedrei ormai una battaglia persa purtroppo, Non ne capisco le ragioni, perché doveva essere in varianza, ma tant'è.

*“La Giunta potrebbe con un atto di indirizzo disporre che per quest'anno non vanno notificati accertamenti neanche per gli anni successivi al 2015?”.*

Non mi piace! Una Giunta che dice: guarda uffici tributi, vai in vacanza, non fare nulla... È una delibera che presenta evidenti profili di danno erariale, evidenti. È pericolosissimo!.

*“I riaccertamenti relativi all'anno 2015 non possono essere emessi quest'anno ma nell'anno 2021?”.*

No, non sono stato chiaro, mi scuso: *devono* essere emessi nel 2020 e *devono* essere notificati nel 2021.

*“Ma quindi il 2015 entro quando deve essere notificato?”.*

Diciamo che il 2015 scadrebbe il 26 marzo, quindi noi lo emettiamo quest'anno e lo notificiamo l'anno prossimo. Ai fini della decadenza, cioè ai fini delle ... poi la norma è scritta anche male da questa angolazione, perché mi dice che: *“gli atti in scadenza nel 2020, senza computare il periodo di sospensione, sono emessi quest'anno e notificati l'anno prossimo”*. Noi lo faremo, ma se sono a febbraio 2021 e mi accorgo di un 2015 che non ho accertato, (inc.) , perché comunque la decadenza è fissata 85 giorni dopo il 31 dicembre. Quindi la norma si auto accavalla, hanno trovato la pezza ma si auto accavalla.

*“Posso emettere le riduzioni fiscali nella delibera (inc.) Codice della strada 1 giugno, specificando che il termine di pagamento è il 30 settembre?”.*

Sembrerebbe di no, però bisogna rileggere bene la norma, per vedere se c'è una scappatoia, lo devo approfondire.

*“L'agevolazione suggerita da lei per la TARI del 25% è finanziata come?”.*

Con soldi del bilancio comunale, non c'è un'altra pezza.

*“Posso predisporre accertamenti IMU 2015 ora e quando li notifico?”.*

A partire dall'1.1.2021.

*“Ritiene sia il caso di aderire al ricorso Antel?”.*

Non mi esprimo su Antel, basta che lo faccia uno comunque. Il problema è che quel ricorso è pericoloso, io spero che insomma l'avvocato che hanno scelto sia bravo. Il problema di quel ricorso è che non deve essere improntato come: *“mi hai tolto la facoltà di disporre riduzioni perché ho il 660”*. Se quel ricorso sarà fatto incentrando l'attenzione solo sul fatto delle riduzioni, dell'invasione di campo sulle riduzioni, temo che Arera abbia vittoria molto facile. Il ricorso deve partire di là ma deve portare l'attenzione su un livello più alto: il rapporto che esiste tra le norme tributarie e gli atti della Autorità e anche il fatto che atti dell'Autorità impongano delle riduzioni senza copertura. È come se io emanassi una legge dello Stato senza la copertura finanziaria.

No, già è un'operazione molto complicata quella del comma 675, fare una delibera di Giunta e poi dire che non verrà ratificata dal Consiglio non mi piace, non siamo nella situazione emergenziale per cui opero di Giunta.

*“La delibera di conferma delle tariffe TARI 2020 deve essere pubblicata sul portale?”.*

Oh sì, certo che sì, è una delibera tributaria e quindi va pubblicata. Solo le delibere Cosap non vanno pubblicate, il resto va tutto pubblicato.

*“L'esonero previsto per la Cosap si estende anche alla TARI temporanea per le aree esterne?”.*

Bella domanda! Secondo me in automatico, perché la TARI giornaliera la paghi se paghi la Cosap. Bisogna vedere cosa avete scritto nel regolamento.

*“Una delibera che sposta solo la quota comunale dell'IMU, è legittima?”.*

Per il MEF è legittimissima, perché ha già risposto alla domanda del Sole 24 ore.

Bene signori, è stato un piacere. Io a questo punto vi saluterei e direi alla prossima.

## *Ringraziamenti*

Si ringrazia il Dott. Pasquale Mirto per il prezioso contributo che ha consentito la realizzazione del presente fascicolo.

## Indice

	Le ultime novità per i tributi comunali e le riduzioni COVID-19	
	<i>Dott. Pasquale Mirto</i>	1
	<i>Ringraziamenti</i>	38